

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Nn. 1269 e 239-A**

## **RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 7<sup>a</sup> E 8<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - ISTRUZIONE)**

**(8<sup>a</sup> - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

**(RELATORI MAZZARELLO E SCALERA)**

**Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2007**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale  
(n. 1269)

**presentato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive  
e dal Ministro delle comunicazioni  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro per le politiche europee**

*(V. Stampato Camera n. 1496)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 gennaio 2007*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio (n. 239)

**d'iniziativa dei senatori MAZZARELLO, CARLONI, FRANCO  
Vittoria, NEGRI e SOLIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006**

---

*del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1269*

**INDICE**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Relazione .....  | <i>Pag.</i> | 4  |
| Pareri:  |             |    |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »           | 7  |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »           | 9  |
| – della 10 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | »           | 10 |
| – della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | »           | 12 |
| Disegni di legge:  |             |    |
| – n. 1269, testo approvato dalla Camera dei deputati e<br>testo proposto dalla Commissione ..... | »           | 14 |
| – n. 239, d’iniziativa dei senatori Mazzarello ed altri ...                                      | »           | 20 |

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge delega presentato dal Governo che reca la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi, dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2007, giunge in Assemblea al termine di un proficuo esame svolto, congiuntamente alla proposta n. 239, della quale si propone l'assorbimento, da parte delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> ed 8<sup>a</sup> del Senato.

Con esso si intende colmare un vuoto legislativo, determinato dalla assenza nel nostro ordinamento di una disciplina specifica circa la titolarità ed il mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, fatta eccezione per quelli calcistici. Si è introdotto così un sistema di vendita centralizzata dei diritti televisivi, il quale consente un riequilibrio nella distribuzione delle risorse che ne derivano tra tutte le società che prendono parte ai campionati sportivi, che si svolgono o vengono organizzati in Italia.

Il disegno di legge è scaturito fra l'altro dalla esigenza di porre fine alla situazione attuale di grave pregiudizio all'equilibrio competitivo dei campionati, nonché dalla necessità di impedire il rafforzamento di posizioni monopolistiche nel settore della trasmissione televisiva degli eventi sportivi.

Le numerose audizioni dei principali operatori del settore, svolte dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da un lato, e gli spunti di riflessione evidenziati nel corso del dibattito da parte di tutte le componenti

politiche, dall'altro, hanno posto in luce la presenza nel testo, così come licenziato presso l'altro ramo del Parlamento, di alcuni elementi problematici, che le Commissioni hanno inteso affrontare mediante l'approvazione di interventi correttivi. Essi hanno comunque lasciato inalterato l'impianto originario del disegno di legge, che rimane imperniato sul sistema di vendita in forma centralizzata dei diritti di trasmissione e sul principio della mutualità.

Il Governo è quindi delegato ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità, l'esercizio ed il mercato dei diritti suddetti, nonché, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi correttivi, al fine di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee ad assicurare la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

È importante osservare come si sia registrata, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, l'unanime condivisione del riconoscimento del carattere sociale e della specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000.

Analogamente condivisi, quali dirette ricadute della «dimensione sociale dell'attività sportiva» sulla disciplina dei diritti in questione, sono stati il principio della destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti a fini di mutualità generale del sistema sportivo e il principio di lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competi-

zione sportiva, sinteticamente riassunto nella locuzione «equilibrio competitivo».

Per quel che riguarda il principio della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva tra il soggetto organizzatore e le società partecipanti alle competizioni, il quale costituisce un'importante innovazione rispetto alla normativa vigente, si è ritenuto di approvare un emendamento, con il quale si è disposto il coordinamento con la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione.

La nuova disciplina prevede che la commercializzazione in forma centralizzata avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione, la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione in chiaro e a pagamento, nonché la salvaguardia delle esigenze delle emittenti locali. La commercializzazione in forma centralizzata deve inoltre essere disciplinata in modo tale non solo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione interessati, ma anche da assicurare che all'esito di tali procedure non si creino situazioni di monopolio. Si è ritenuto, nel tentativo di rispondere a talune richieste di chiarimento, di integrare la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1, precisando che la commercializzazione in forma centralizzata sia gestita da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva. Al fine di assicurare un rafforzamento del diritto di cronaca, nonché una maggiore tutela alle emittenti locali e quindi all'utenza legata al territorio, si è autorizzata l'acquisizione di singoli eventi, rimasti invenduti o comunque non trasmessi dai licenziatari primari.

Per quel che riguarda poi i criteri direttivi da rispettare per l'esercizio della delega legislativa, puntualmente indicati dal comma 3, è necessario osservare come siano stati appor-  
tati stringenti correttivi concernenti la commercializzazione in forma centralizzata, volti a consentire, da un lato, al soggetto preposto alla organizzazione della competizione spor-

tiva la facoltà di licenziare i diritti sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi, anche accorpati in più pacchetti e, dall'altro, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive la facoltà di intraprendere iniziative commerciali relative ai diritti che consentono sfruttamenti secondari.

Viene quindi precisato che la commercializzazione in forma centralizzata debba garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza fra gli operatori della comunicazione abilitati, senza discriminazione fra le singole piattaforme distributive. È poi riconosciuta in capo agli operatori della comunicazione licenziatari primari la facoltà di cedere, in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi equi, i prodotti audiovisivi realizzati agli operatori, anche di altre piattaforme, ivi comprese le emittenti locali. Un ulteriore potenziamento della concorrenza nella distribuzione dei prodotti audiovisivi è introdotto con una modifica alla lettera *d*) del comma 3.

Al fine di garantire la concorrenza sul mercato dei diritti televisivi e di evitare la formazione di posizioni dominanti si è proceduto ad eliminare il vincolo della vendita per singole piattaforme. Parallelamente è stata registrata un'ampia condivisione della necessità di riconoscere a soggetti terzi più stringenti poteri di regolamentazione e di vigilanza onde garantire la concorrenza sul mercato dei diritti televisivi e di evitare la formazione di posizioni dominanti. La stessa lettera *c*) del comma 3 è stata pertanto modificata nel senso di specificare che il Governo, in sede di adozione della disciplina della commercializzazione in forma centralizzata, debba prevedere l'espresso coinvolgimento della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel corso del dibattito, poi, è emersa, in maniera ampiamente condivisa, l'esigenza – evidenziata peraltro anche dai principali operatori del settore auditi – di individuare in tre

anni la validità temporale dei contratti e si è inoltre disposta la destinazione di una parte delle risorse al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti sportivi.

Si sottolinea infine come, nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite, sia emersa l'esigenza di adottare norme che consentano

una più incisiva realizzazione del principio di mutualità. Auspichiamo, pertanto, che l'esame in Aula possa essere quanto mai costruttivo e condurre alla approvazione del testo in tempi brevi.

MAZZARELLO e SCALERA, relatori

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

**sul disegno di legge n. 1269 e su emendamenti**

27 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1269, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che è necessario che le Commissioni di merito riformolino l'articolo 1, comma 3, lettera *h*), individuando criteri volti a precisare la «durata ragionevole dei contratti» ivi considerati.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 1.54, 1.60, 1.13, 1.12 e 1.51, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di riferire le disposizioni così proposte a tutte le competizioni sportive e non solo a quelle calcistiche, ovvero di proporre una modifica all'ambito di applicazione del disegno di legge limitandolo alle sole competizioni calcistiche;

parere non ostativo sull'emendamento 1.17, nel presupposto che alla soppressione dei criteri direttivi così proposta corrisponda la qualificazione di quelli recati dal comma 2 come principi e criteri direttivi della delega;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.67 e 1.70 – che intervengono, rispettivamente, sui commi 2 e 3 dell'articolo unico – invitando a valutare tali proposte alla luce della precedente lettera *c*) di entrambi i commi, ove si sancisce la contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e dei soggetti partecipanti alla competizione medesima;

parere favorevole sugli emendamenti 1.77, 1.78, 1.7, 1.15, 1.84 e 1.85, volti a individuare – con formulazioni diverse – la «durata ragionevole dei contratti», di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *h*), del disegno di legge;

parere non ostativo sull'emendamento 1.31, invitando tuttavia a una sua riformulazione che non configuri un obbligo di commercializzare i diritti in favore delle emittenti locali, il quale potrebbe essere considerato lesivo dell'autonomia negoziale dei soggetti coinvolti;  
parere non ostativo sui restanti emendamenti.



**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

**sul disegno di legge n. 1269 e su emendamenti**

20 marzo 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge n. 1269 ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

Esprime, altresì, parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.59, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: SANTINI)

**sul disegno di legge n. 1269**

14 marzo 2007

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1269,

premesso che, anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l'importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;

2) dalla esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l'inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);

3) si preveda di destinare risorse, nella ripartizione prevista alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, al rafforzamento degli interventi, anche strutturali e nell'impiantistica, volti a garantire il regolare e sicuro svolgimento degli eventi sportivi;

4) il Governo valuti di prevedere e disciplinare, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, forme di mutualità tra le diverse discipline sportive, a sostegno dello sport di base e dilettantistico.

La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell'evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di

esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell'evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che le Commissioni competenti presenteranno all'Assemblea.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SOLIANI)

**sul disegno di legge n. 1269**

20 febbraio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1269,

considerato che esso ha l'obiettivo di riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio che si svolgono o vengono organizzati in Italia, sostituendo l'attuale sistema, che attribuisce in via esclusiva ai singoli *club* la titolarità del diritto di trasmissione televisiva in forma codificata dell'evento sportivo, con un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi;

considerata la decisione della Commissione europea del 23 luglio 2003, relativa alla vendita congiunta dei diritti della *UEFA Champions League*, valida fino al 31 luglio 2009;

rilevato come la Commissione europea, pur riconoscendo pienamente la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 (allegato IV alle Conclusioni della Presidenza), ribadisce, nella predetta decisione, che le società calcistiche svolgono attività economiche e sono pertanto da considerarsi imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

rilevato inoltre che, secondo la Commissione europea, l'accordo di vendita congiunta (ovvero vendita centralizzata) limita la concorrenza tra i *club* calcistici, ai sensi del medesimo articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, nel senso che ha l'effetto di coordinare la politica dei prezzi e tutte le altre condizioni commerciali di tutte le singole società di calcio che producono il contenuto *UEFA Champions League*;

considerato tuttavia che, secondo la Commissione europea, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE possono essere dichiarate inapplicabili, ai sensi del successivo paragrafo 3, agli accordi tra imprese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, e che non impongono alle imprese restrizioni che non siano indispensabili per raggiun-

gere tali obiettivi, né danno a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessario prevedere che la regolamentazione che sarà predisposta dal Governo in attuazione della delega sia sottoposta all'attenzione della Commissione europea, la quale dovrà valutare se concedere la deroga ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE;

con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera e), e di cui al comma 3, lettere b) e c), si valuti l'opportunità di chiarire in forma più esplicita che l'accesso e la parità di trattamento, di tutti gli operatori della comunicazione, alla commercializzazione dei diritti di trasmissione debbano essere garantiti anche attraverso la suddivisione dell'offerta degli stessi diritti in molteplici pacchetti di ridotta entità per ciascun mercato, al fine di evitare che il loro acquisto sia reso possibile solo alle emittenti di grandi dimensioni, con l'esclusione di quelle più piccole, come richiesto dalla Commissione europea nella citata decisione del 23 luglio 2003, relativa alla vendita congiunta dei diritti della *UEFA Champions League*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1269**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale**

## Art. 1.

1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali di-

**DISEGNO DI LEGGE N. 1269**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale**

## Art. 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radio-televisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1;

d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radio-televisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 **nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;**

d) *identica;*

e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata **da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i** diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*f)* garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

*g)* equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

*h)* destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

*i)* tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;

*b)* disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;**

*f)* *identica;*

*g)* *identica;*

*h)* *identica;*

*i)* *identica.*

3. *Identico:*

*a)* disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire **al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;**

*b)* disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti ac-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e **la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;**

c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 **anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;**

d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale **con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acqui-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

*e)* disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;

*f)* previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera *f)*, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali, **limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo**;

*g)* previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;

*h)* previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

*i)* ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

stare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

*e)* *identica*;

*f)* previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera *f)*, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

*g)* previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, **prevedendo misure di sostegno alla concorrenza**;

*h)* previsione di una durata **non superiore ai tre anni** dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

*i)* ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a **tutte le società** partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;

m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra **le società** partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da **ciascuna di esse**, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile, **nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;**

m) *identica;*

n) *identica;*

o) *identica.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 239**D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAZZARELLO ED ALTRI  
—

## Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri tesi a conseguire un riequilibrio delle risorse tra le società calcistiche, annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».